

Foreste ed economia montana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1997, n. 428.

Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà dei Comuni ed Enti. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25.

L'Assessore regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca Sergio Berlatto, riferisce quanto segue:

L'art. 25 della Legge Regionale 13/09/1978, n. 52 prevede che "i pascoli montani di proprietà dei Comuni, degli Enti e delle Comunità familiari devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta Regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale".

La Giunta Regionale con deliberazione n. 4799 del 4 ottobre 1983 ha approvato detto disciplinare prevedendo le disposizioni generali per la conduzione del complesso malghivo, le procedure inerenti la regolazione dei rapporti fra concessionario ed Ente concedente, la vigilanza e le sanzioni.

Dopo circa 13 anni di applicazione la norma risente degli avvenuti cambiamenti socio-economici e delle modificazioni di leggi, tant'è che alcune parti sono annullate ed altre non sono applicabili e necessitano quindi di opportuni adeguamenti.

Dall'entrata in vigore della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 che riconosce lo stato giuridico di diritto privato alle Regole, queste non assoggettate alla normativa forestale propria dei privati, per cui, la conduzione delle malghe e dei pascoli di proprietà regoliera esulano dall'applicazione del citato disciplinare.

I punti più salienti modificati dal presente provvedimento riguardano:

- 1) introduzione, all'art. 2, di un canone aggiuntivo se il malghese svolge attività agrituristica e aggiudicazione separata se il complesso malghino è utilizzato anche per altri scopi;
- 2) snellimento e semplificazione riguardante l'art. 3 per la determinazione del carico;
- 3) all'art. 11, sulla durata della concessione, si è previsto anche la possibilità di un periodo inferiore ai 6 anni, al fine di permettere la monticazione anche annuale di quelle malghe poste in luoghi in genere poco accessibili ed oggetto di richiesta solo in particolari annate;
- 4) sono stati variati i criteri, di cui all'art. 14, per la scelta del concessionario ritenendo prioritario l'alpeggio del bestiame da latte;
- 5) sono state articolate in modo diverso le sanzioni differenziando i casi di inadempienza per lavori di conservazione

e miglioramento che possono o meno essere eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione.

L'Assessore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Vista la L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 25;

Vista la propria deliberazione n. 4799 del 4 agosto 1983;

Vista la L.R. 19 agosto 1996, n. 26, art. 1;

Udito il relatore Assessore regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca Sergio Berlatto, il quale, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

delibera

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di adottare i criteri descritti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi al disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di Comuni ed Enti;

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

ALLEGATO A)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti e Comunioni familiari ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere nè in tutto nè in parte subaffittate o sub-concesse.

ART. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico massimo sarà determinato dal Servizio Forestale Regionale in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata della stagione monticatoria.

Su detto carico è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%. Tale tolleranza massima è stabilita per ogni singola malga dall'Ente proprietario in fase di aggiudicazione.

La tolleranza, relativa ad ogni singola malga, deve essere stabilita dall'Ente concedente all'inizio di ogni stagione monticatoria ed evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini ed il calcolo dello stesso espresso in unità bovino adulto deve avvenire in base alla seguente tabella di ragguaglio:

- 1 vacca da latte	- 1	UBA
- 1 bovino sopra i due anni	- 1	UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni	- 0.6	UBA
- 1 capra	- 0.5	UBA
- 1 equino sopra 1 anno	- 1	UBA
- 1 equino fino 1 anno	- 0.6	UBA
- 1 pecora	- 0.15	UBA

- ART. 4 - Criteri di utilizzazione dei pascoli.
Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici atti alla conservazione del patrimonio pascolivo.
Il concessionario potrà essere assoggettato a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna.
- ART. 5 - Interventi di conservazione.
Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.
Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.
Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 15.
- ART. 6 - Interventi di miglioramento.
Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel bando di concorso, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante.
In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura di fertilizzanti e concimi, dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.
La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.
- ART. 7 - Concimaie.
Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.
Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.
E' vietata l'asportazione del letame della malga.
- ART. 8 - Combustibile.
Il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga.
E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 9 - Animali domestici.

Il Concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per l'esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

ART. 10 - Condizioni igienico-sanitarie.

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 11 - Durata della concessione.

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un'attività agroturistica la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

ART. 12 - Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II

LE PROCEDURE

ART. 13 - Norme per la concessione-contratto.

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'amministrazione concedente provvede ad indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 14 - Criteri di priorità.

Le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso, secondo il seguente ordine:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montane.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone.

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo e/o a coloro che si impegnano ad alimentare con concentrati il bestiame per non oltre il 20% del fabbisogno energetico.

ART. 15 - Procedure di concessione.

Avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge.

Entro 10 giorni, dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

ART. 16 - Consegna della malga.

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale del Servizio Forestale competente per il territorio.

Tale richiesta dovrà pervenire al Servizio Forestale Regionale competente per territorio almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché al Servizio Forestale Regionale.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

Il Servizio Forestale Regionale redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna (Mod. 4/M) che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

ART. 17 - Riconsegna della malga.

Alla fine di ogni stagione monticatoria il Servizio Forestale Regionale effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del Concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 18 - Anticipo o proroga della monticazione.

Qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il Concessionario può chiedere, in carta legale, al Concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

L'autorizzazione del Concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

ART. 19 - Spese.

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 20 - Vigilanza.

La tutela tecnico-economica delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente capitolato sono affidati al Servizio Forestale Regionale e all'Ente concedente che provvedono con proprio personale.

ART. 21 - Inadempienze.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, inidoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata.

Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 22 - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, il Servizio Forestale Regionale deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Sarà cura del Concedente inserire nel programma delle miglorie pascolive dell'anno successivo tali somme che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto A e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto B.

ART. 23 - Fondi miglorie pascolive.

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, alla Comunità Montana competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.